



Audizione dott. Carla Marina Lendaro, magistrata, presidente A.D.M.I. Associazione Donne Magistrato Italiane nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2681 Governo e proposte di legge abbinata (Riforma dell'ordinamento giudiziario - deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, cui sono state abbinata le proposte di legge C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin e C. 2691 Costa

Palazzo Montecitorio - 21 gennaio 2021

Nel porgere il mio saluto desidero esprimere apprezzamento per l'intento perseguito con il disegno di legge C.2681, la stesura di un testo legislativo unitario e volto a dare sistematicità all'attuale disciplina, riordinandola in sei capi e ridisegnandone ambiti, contenuti finalità.

La brevità del tempo concessomi nell'audizione, dieci minuti, preclude la possibilità di una specifica disamina delle diverse tematiche oggetto del progetto di riforma e impone di dedicarlo solo ad alcune di esse, pur esprimendo personale plauso per il ripristino del concorso di primo livello per l'ingresso in Magistratura dei laureati in giurisprudenza o per la previsione di puntuali modalità di accesso dei magistrati alla attività politica e per il loro ritorno all'attività giudiziaria con ricollocamento in ruolo, riservando le valutazioni sulle ulteriori plurime tematiche a successivo documento anche quanto al disegno di legge sulla razionalizzazione del funzionamento del Consiglio Giudiziario, alla regolamentazione del funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura e della sua sezione disciplinare, al conferimento dei posti di legittimità ovvero alla formazione del progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero ed alle altre ancora.

Utilizzerò il tempo dunque per fare talune riflessioni sulla proposta di riforma della legge elettorale CSM e su quella delle assegnazioni degli incarichi direttivi e semi-direttivi, temi su cui in questo ultimo quinquennio ho a lungo lavorato e che inoltre sono frutto di plurimi momenti di studio e confronto, anche in convegni co-organizzati con le magistrature delle Magistrature amministrativa e contabile nel 2015 in Consiglio di Stato (premiato dal riconoscimento della medaglia del Presidente della Repubblica) o con la Scuola Superiore della Magistratura, in sede centrale o decentrata, ovvero ancora nell'elaborazione interna dell'ADMI, nel 2017, di un articolato di legge di "prime misure di riequilibrio"



alla legge elettorale CSM vigente, divenute la proposta di legge C.4512 Ferranti+57, che venne presentata alla Camera dei Deputati alla presenza della (allora) sua Presidente e del Ministro della Giustizia, il cui iter parlamentare, purtroppo, è stato bloccato dalla fine della legislatura ad audizioni ultimate in Commissione Giustizia.

L'approvazione di tale proposta di legge nel dicembre 2017 avrebbe, all'evidenza, evitato quanto occorso a seguito delle indagini della Procura di Perugia in quanto, con l'introduzione del meccanismo della "doppia preferenza di genere" -una mera *chance*- non si sarebbe avuta la designazione ad opera delle correnti di quattro candidati per quattro posti nelle categoria "inquirenti", e conseguentemente non sarebbe stato necessario il ricorso a nuove elezioni suppletive.

Temi che sono inoltre entrambi stati approfonditi in incontri di studio accademici in sinergia con l'Università Statale degli Studi di Milano, cui è seguita nel 2018 la pubblicazione cartacea degli atti, e nel webinar dello scorso luglio sulla legge elettorale CSM con costituzionalisti di quattro Università nazionali, riportato su diversi portali accademici. Od ancora in proficua interlocuzione con altre associazioni o reti di donne, dalle Consigliere Nazionali di Parità a NoiReteDonne, RetePerLaParità, od ancora DonneFuturo, StatiGeneralidelleDonne, CasadelleDonne, ValoreD ed altre per una crescita culturale di questo nostro Paese, tanto necessaria per il conseguimento di una democrazia partecipata e paritaria, con il definitivo superamento delle disuguaglianze e disparità di genere esistenti.

Mantenere la disuguaglianza e la sotto-rappresentanza delle donne, lo ripetiamo da un trentennio, genera disparità, non consente di superare il diffuso pensiero di dis-valore esistente verso il femminile, che è persistente, molto difficile da sradicare, pervadendo la società 'in ogni ambito', e che va debellato per attuare finalmente in modo compiuto la nostra Carta Costituzionale.

Per farlo occorre individuare concreti ed effettivi rimedi di riequilibrio, anche attraverso l'introduzione temporanea di misure positive, anche forzose, comunque "a termine", per un tempo cioè predeterminato, poiché il cambiamento "culturale" che conseguirà una volta che si saranno sedimentate comporterà che di esse non vi sarà più bisogno.

2. L'efficacia di un'introduzione normativa di "azioni positive" è dimostrata dai risultati già ottenuti nei Paesi nordici europei e, più di recente, in Italia con la legge Golfo Mosca del 2011 per i Consigli di Amministrazione delle società quotate in borsa o nell'Avvocatura nel C.N.F.-Consiglio Nazionale Forense.

Laddove tali misure non vengano introdotte il problema invece permane ed è destinato a continuare a lungo, per ottanta anni secondo studi della Banca d'Italia.

Sarà così anche in Magistratura senza tali incisivi interventi.



L'uguaglianza voluta dalla Costituzione non significa tuttavia solo eliminare le differenze in modo adeguato, è altro.

Involge i valori stessi della democrazia e della crescita della Società.

In uno Stato democratico 'devono' potere partecipare uomini e donne, ciò è già stato previsto, a tutela degli interessi pubblici, dal legislatore in taluni ambiti, ad esempio con:

- legge n. 165 del 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
- l'art. 31 Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna circa la "discriminazione nell'accesso agli impieghi pubblici",
- legge 23.11.2012 n. 215 recante disposizioni per promuovere il "riequilibrio di genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti Locali e nei Consigli Regionali"
- legge 22.04.2014 n. 65 "per le elezioni del Parlamento Europeo" ovvero dalla legge n. 20 del 15.02.2016 "sull'equilibrio della rappresentanza fra uomini e donne nei Consigli Regionali"
- legge elettorale 3.11.2017 n. 165, che disciplina la rappresentanze di genere nelle liste per le elezioni della Camera e del Senato.

L'introduzione di misure, anche forzose, di riequilibrio da tempo ci è stata chiesta anche dall'Europa che, nel giugno 2020, ha condannato l'Italia con decisione del Consiglio di Europa per voce del CEDS-Comitato Europeo Diritti Sociali, posto che il nostro Paese: "*...non ha rispettato l'obbligo di adattare misure per promuovere il diritto alle pari opportunità delle donne nel mercato del lavoro...*".

L'attuazione di tali misure è oggi ancora più importante tenuto conto dei provvedimenti urgenti da approntare per la riforma della "giustizia", necessaria per l'ottenimento del "*Recovery Plan*".

Nel Trattato dell'Unione Europea l'obiettivo della "*uguaglianza tra i generi*" è espressamente indicato tra quelli da perseguire da parte degli Stati-Membri (art.157 TFUE e nell'art. 23 della Carta Dir. Fondamentali) e da attuare attraverso l'adozione di ogni strumento di riequilibrio.

Il Parlamento Europeo, già nel 2000 (risoluzione B5-0180), aveva sollecitato tutti gli Stati-Membri ad adoperarsi attivamente per conseguire una più equa presenza di "*donne e uomini*" in ogni istituzione, indicando, quale minimale misura necessaria, quella di "*almeno un terzo*" di donne presenti negli organismi istituzionali ed affermando che la sotto-rappresentanza femminile nei settori-chiave poteva peraltro essere riequilibrata anche con l'introduzione di '*quote*', quali misura transitoria per conseguire lo scopo.

Tutti i risultati che sono stati raggiunti dai diversi Stati europei in quindici anni sono nel rapporto CEE "*Gender Equality 2017*" della Commissione Consiglio di Europa e, quanto alla "Magistratura Europea", tema qui di interesse è emerso che:

- in pochi Stati è stato raggiunto lo standard minimo ipotizzato;



- la 'media' europea dei Paesi-Membri si attesta su livelli più bassi, nella specie: quello del 33% nelle Corti Supreme, del 28% negli organi di Autogoverno e del 51% negli uffici di primo grado;
- in Italia i dati sono ulteriormente al di sotto dell'obiettivo perseguito in ambito europeo.

Nel nostro Paese, non a caso, il numero di magistrato elette al CSM, dal 1959 ad oggi, è appena di 28 a fronte di quasi 500 uomini, pari questi ultimi a ben il 95% degli eletti.

Un dato oggettivo che parla da solo e che fa riflettere, come altresì l'intervenuta condanna dell'Italia da parte del Consiglio di Europa.

La sotto-rappresentanza di genere crea un innegabile danno all'istituzione-Giustizia ed all'Organo costituzionale di Autogoverno.

3.1 - Incarichi direttivi e semi-direttivi e modalità di loro assegnazione

Nel luglio 2015 l'associazione che rappresento, unica a farlo, scrisse al Presidente della Repubblica, quale presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, manifestando dissenso sulle linee di fondo del T.U. sulla Dirigenza, che era allora in fase di approvazione da parte del medesimo CSM, sottolineando come esse sarebbero state penalizzanti per le magistrato.

Il testo, infatti, richiamava solo genericamente la normativa in materia di "pari opportunità" e, nella sostanza, non prevedeva possibili forme di azioni positive per un riequilibrio della rappresentanza di genere nonostante le rammentate raccomandazioni della Unione Europea recepite nel nostro ordinamento ed i precetti contenuti nella legislazione nazionale, primaria e secondaria, in particolare quanto al conferimento degli incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni (D.Lg. n. 165/2001).

Un testo che allora ritenemmo volto solo a rafforzare le discriminazioni "indirette", che erano già operanti nel nostro sistema giudiziario in danno delle giudici, e destinato ad avere effetti nel tempo, inoltre dichiaratamente rivolto a ridurre l'eccesso di 'ricorsi in sede amministrativa' con il meccanismo della c.d. "discrezionalità oggettivata", fondata asseritamente sulla prevedibilità ma che nella realtà delineava un quadro fortemente discriminatorio ed apriva ad una mera e pura discrezionalità.

Nel 2015 le giudici avevano, infatti, superato la metà dei componenti della magistratura ma di esse solo una parte minoritaria rivestiva incarichi apicali, poco più del 30 % degli incarichi semi direttivi e neanche il 20% di quelli direttivi; tuttavia esse avevano oramai acquisito 'sulla carta' quella anzianità necessaria per accedere "in assenza di demerito" a ruoli apicali, parametro che, improvvisamente, il T.U. Dirigenza avrebbe innovato da allora introducendone altri, del tutto diversi.



Auspichiamo fossero adottati quindi dei nuovi criteri di “effettiva valorizzazione” nell’attribuzione degli incarichi direttivi e semi-direttivi attraverso l’individuazione di ‘parametri’, oggettivi e predeterminati, prevalentemente incentrati sullo svolgimento della funzione giudiziaria e non su “titoli” acquisiti “*aliunde*”, nel mondo accademico od in funzioni fuori ruolo, dato che per le magistrato sarebbe stato difficile acquisire tali “medagliette”, coincidendo il periodo centrale della loro carriera di giudici con quello in cui massimamente sono esposte al doppio carico di lavoro (essendo gravate anche da quello di cura domestica e di assistenza) e, dunque, non in condizioni di cogliere tutte le opportunità di carriera, che richiedono talora trasferimenti, incompatibili con gli oneri di cura familiare.

Osservammo che solamente l’adozione di ben diversi criteri, e non così discrezionali, avrebbe consentito di superare il “gap” esistente ed in particolare, quanto: a) *Parametro dell’Anzianità*: rilevammo che, seppure condivisibile la scelta del 2007 di non ritenere l’anzianità un “valore assoluto” per gli incarichi, nondimeno l’integrale sua abolizione, senza la previsione di ‘adequati temperamenti’, avrebbe messo in crisi se non precluso il conseguimento dell’obiettivo auspicabile della scelta del candidato migliore e proponemmo dunque l’individuazione comunque di un periodo di effettivo svolgimento “*senza demerito*” delle funzioni giudiziali (in base al D.M. di nomina) entro cui effettuare le comparazioni, nel convincimento che l’esperienza maturata ‘sul campo’, negli uffici, fosse un valore ‘positivo’ da privilegiare e chiedemmo ancora che fosse data, a parità di punteggio, preferenza al “genere meno rappresentato”; b) *Valutazione delle Attitudini, indicatori generali e specifici*: osservammo che il loro intrecciarsi finiva con il riconoscere alla valutazione il ‘massimo’ di discrezionalità ed assecondare logiche ben ‘diverse’ da quella di selezione del giudice più idoneo all’incarico e che occorreva l’individuazione di un ‘ordine di preferenza’, una chiara e trasparente predeterminazione dei titoli utilizzabili e maggiore puntualizzazione del rapporto fra il “peso specifico” da attribuire a ciascun indice o parametro; c) *Produttività*: ritenemmo anacronistica l’adozione del criterio della produttività sganciato da quello della ‘qualità’ del lavoro ed osservammo che era oltremodo enfatizzato il “dato della produttività”, senza considerazione alcuno di contenuto, completezza e qualità dei provvedimenti giudiziari redatti. d) *Pari Opportunità*: osservammo che difettavano criteri di loro promozione e che vi era la necessità di “azioni positive” di riequilibrio di genere negli incarichi apicali e semi-apicali, cui doveva essere data ‘priorità’ nel nostro ordinamento, obiettivo di cui l’organo di Autogoverno pur doveva farsi carico con la previsione di misure per garantire l’equilibrata presenza femminile.

Il nostro dissenso sortì correttivi minimali, solo “cipria”.



I fatti poi susseguiti alla approvazione unanime del T.U. da parte del CSM ci hanno, purtroppo, dato ragione.

Sono ben noti i devastanti effetti nel decorso quinquennio dell'eccessiva discrezionalità nel conferimento degli incarichi: l'incidenza e la crescita del potere delle correnti nelle nomine ma anche l'aumento delle ambizioni carrieristiche di taluni magistrati, incoraggiate proprio da quelle regole.

Il tema della "questione morale" è sotteso: occorre rafforzare il senso della giurisdizione come 'servizio' e non come esercizio di 'potere' e, per farlo, occorre anche una presenza maggiore e più attiva di magistrato nelle scelte di politica giudiziaria ed associativa; e al contempo, predisporre misure organizzative e di aggiornamento professionale che possano incidere sulla loro qualificazione e sul loro percorso professionale, arginando le forme di esclusione (o di autoesclusione) delle donne e regolamentando il conferimento degli incarichi.

Appare, dunque, parzialmente in linea con quanto chiedemmo l'intento perseguito dal disegno di legge in materia di conferimento delle funzioni direttive e semi-direttive attraverso la *"...rimodulazione, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione"* degli incarichi apicali, con la previsione, all'art. 10, di modifiche al decreto legislativo n. 160 del 2006 al fine di porre freno *"...alla degenerazione che si è visto caratterizzare la delicatissima attività di selezione dei dirigenti"* ed il sottolineare nel DDL che si intende porre argine alla negativa *"...deviazione dei comportamenti di singoli, ma che ha ricadute immediate sull'efficienza del sistema giustizia, sia perché comporta che la selezione dei magistrati addetti a gestire e organizzare gli uffici avviene senza alcuna reale valutazione del merito e delle capacità ... produce una serie di comportamenti dei singoli magistrati funzionali solo ad acquisire titoli per la carriera piuttosto che a dare pienamente il proprio contributo all'esercizio concreto ed effettivo della giurisdizione..."*, ed ancora che: *"...l'anzianità «nelle funzioni» si è ritenuto che possa consentire di recuperare sempre l'aspirante ultrafascia, allorché abbia maturato specifiche esperienze nell'ambito degli uffici o delle sezioni corrispondenti a quelli il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso oppure altre specifiche e rilevanti esperienze professionali, purché in relazione alle concrete esigenze dell'ufficio o della sezione il cui posto è oggetto di concorso e purché si tratti di un candidato che presenti titoli e indicatori attitudinali di spiccato ed eccezionale rilievo, il tutto da indicare con espressa motivazione"*.

Nel condividere l'intento del disegno di legge va osservato, invero, che l'introduzione di fasce di anzianità, quale presupposto idoneo a delimitare la gamma degli aspiranti legittimati, riduce lo spazio di discrezionalità del CSM, attenua le spinte carrieristiche dei magistrati più giovani e si fonda sull'assunto che la più ampia esperienza professionale costituisce un valore 'positivo', come noi nel 2015 avevamo già rilevato.



Appare condivisibile anche la previsione della tempestiva pubblicazione degli atti del procedimento sul sito del CSM, in tal modo viene infatti opportunamente ridimensionato il peso dei “parametri” del merito e delle attitudini restringendo la discrezionalità del CSM.

Non può dirsi, infine, che la proposta poi ripristini la negatività delle ‘gabbie’ per fasce di anzianità in quanto il disegno di legge valorizza per tale via esclusivamente la professionalità acquisita dal giudice ed anzi prevede modalità espresse per evitare la materiale sua elusione (che in passato talora avveniva, per ampliare o restringere il novero degli aspiranti), oltre che l’ipotesi “eccezionale” di loro deroga allo scopo di consentire la valorizzazione di peculiari professionalità (evitando nuovi casi “Falcone”).

Tale ultima previsione tuttavia potrebbe rischiare di aprire un varco nella riforma con possibile nuova ricaduta in quell’eccesso pernicioso di discrezionalità, cosicché occorre che ben si puntualizzino criteri e parametri per le dette eccezionali valutazioni ultra-fascia, con individuazione di un chiaro ordine di preferenza, trasparente predeterminazione dei titoli utilizzabili nonché precisazione del rapporto in relazione al peso da attribuirvi.

3.2 Sulla proposta in materia di legge elettorale del C.S.M.

Si legge nella introduzione che il disegno di legge mira ad: “...una profonda revisione del sistema elettorale dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura e delle modalità di funzionamento del medesimo organo, che ha mostrato di recente tutta la sua urgenza con l'emergere del fenomeno, patologico e distorsivo, del «correntismo» nella magistratura, allo scopo di riportare l'organo di governo autonomo della magistratura alle sue funzioni costituzionali e di spezzare il legame con le realtà associative che lo hanno piegato a interessi di parte”.

Un ‘incipit’ che rende necessario anteporre brevemente taluni dati, onde meglio comprendere l’attuale composizione della Magistratura.

Dal dicembre 2020 le donne giudice in Magistratura sono oramai il 57% (5231 su 4359 giudici), hanno una età media di 47 anni, inferiore di cinque anni rispetto a quella degli uomini, nondimeno nei ruoli ‘direttivi’ giudicanti sono solo il 33% a fronte del 67% di uomini e tra i requirenti (addirittura) solo il 23% a fronte del 77% mentre le magistrature con incarichi ‘semi-direttivi’ sono tra i giudicanti il 45% su 55% e solo il 29% sul 71% tra gli inquirenti. Nessuna donna ha mai raggiunto i vertici dell’ordinamento giudiziario e ricopre (od ha ricoperto) il ruolo di primo presidente della Corte di Cassazione o di procuratore generale presso la Corte di Cassazione o di procuratore nazionale Antimafia. Solo il 5% delle magistrature ha avuto la possibilità di fare sentire la propria voce all’interno dell’Organo di



autogoverno della Magistratura e di esprimere il punto di vista del genere di appartenenza.

Il quadro è completato dal rilievo che in quest'ultima consiliatura tra i consiglieri CSM "non togati" non vi è alcuna donna, parimenti negli organi di autogoverno delle Magistrature amministrative e contabili. Nel 2018, infatti, vennero nominati dal Parlamento 21 uomini per 21 componenti "non togati"; un fatto inaccettabile che ci spinse ad esprimere ai Presidenti del Senato e della Camera il nostro sdegno, che ebbe seguito nelle posizioni espresse dalle Costituzionaliste e da altre associazioni, cui conseguì una interrogazione parlamentare.

A.D.M.I. è un'associazione di donne magistrato costituita nel 1991 senza fini di lucro, indipendente da ogni altra organizzazione, e che rifiuta ogni connotazione politica. Una associazione trasversale rispetto a tutte le 'correnti associative' della Magistratura e che ha, tra i suoi obiettivi, specificamente quello di "...approfondire problemi giuridici, etici e sociali riguardanti la condizione della donna nella società" oltre che "...di promuovere la professionalità della donna giudice a garanzia dei cittadini e per il miglior funzionamento della giustizia".

Nella nostra associazione, da sempre, il sistema elettorale auspicato è diverso da quello individuato nel disegno di legge: è quello "proporzionale" con liste contrapposte a livello nazionale, doppia preferenza di genere obbligatoria e quote temporanee paritarie, od almeno del 40%, di risultato per tre consiliature; l'unico sistema elettorale che reputiamo idoneo a garantire la 'rappresentatività' nel CSM, atteso che è questa la finalità ultima delle elezioni dei suoi componenti, non avendo la gestione dell'Organo una sottesa necessità di maggioranze solide ai fini di una "governance" efficace.

La nostra proposta considera l'associazionismo un "valore" e ritiene che occorra voltare pagina ed eliminare le deviazioni dell'attuale sistema, in parte dovute alla necessità dei gruppi associati (le "correnti") di controllare il voto per non disperderlo. Crede anche che non si possa pretendere di eliminare l'associazionismo in Magistratura semplicisticamente ignorandone l'esistenza.

La degenerazione dell'associazionismo si combatte con l'associazionismo, quello 'positivo' in cui si riconosce la stragrande maggioranza delle magistrato e dei magistrati di ogni ufficio, centrale o periferico.

Abbiamo in passato da tempo espresso anche la nostra totale contrarietà ad ogni forma di 'sorteggio' in quanto incostituzionale.

Il disegno di legge persegue una diversa scelta politica con residuale previsione del sorteggio nel primo turno, nell'eventualità che non vi siano "candidati in taluno dei singoli collegi..." od ancora ove "non vi è parità di genere al primo turno...".



Lo strumento del sorteggio, crediamo frutto di mediazioni politiche, si atteggia quasi come una sanzione per l'evenienza del mancato rispetto delle previsioni normative.

L'ADMI, nel mese di agosto scorso, ha manifestato apprezzamento per il fatto che per la prima volta, in sede legislative, è stata affrontata la questione della sotto-rappresentanza di genere nella composizione del C.S.M. (fermo, tuttavia, il dissenso per il sorteggio, anche se residuale e volto a colmare il "gap" di genere nelle candidature).

Non può al contempo non ribadire che le modifiche introdotte dal disegno di legge non serviranno al superamento del 'correntismo' che, per certo, di fatto verrà solo celato, così come non saranno sufficienti al conseguimento di quell'indifferibile riequilibrio della rappresentanza di genere che è garanzia del funzionamento democratico dell'organo di Autogoverno, come da più parti è da tempo oramai riconosciuto.

La debolezza della scelta normativa traspare ancora ove si consideri che nell'elezione dei consiglieri 'togati' il numero di magistrati scelti da altri magistrati passa a 20 eletti in ben 19 collegi "uninomiali" dislocati sul territorio nazionale ed attraverso un sistema maggioritario "a doppio turno".

Ogni collegio dovrà indicare almeno dieci candidati, cinque per ogni diverso genere. Il riequilibrio di genere sembra essere garantito dalla previsione che al "primo turno" ogni magistrato elettore può esprimerne fino a quattro voti alternando candidati di genere diverso.

Passerà il turno solo chi abbia ottenuto almeno il 65% dei voti ma, se non si raggiunge tale maggioranza, occorrerà andare "al ballottaggio" tra i quattro candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, applicando per di più nel computo pesi ponderali dei voti non ben comprensibili nelle loro ragioni e, comunque, di oscura utilità: al candidato indicato al secondo, al terzo ed al quarto posto sulla scheda sarà attribuito un "coefficiente di riduzione pari, rispettivamente a 0,90, 0,80 e 0,70". In pratica il peso di ogni candidato sulla scheda diviene più leggero dopo la prima espressione di preferenza.

Non si condivide, in primo luogo, la scelta di collegi elettorali 'unitari' per i magistrati giudicanti e requirenti.

Appaiono, poi, oscure le modalità di individuazione degli ipotizzati n.19 collegi, certamente importante e che, per garantirne l'omogeneità, probabilmente saranno frutto di accorpamenti tra aree limitrofe o di smembramenti di taluni grossi distretti (la loro individuazione non è stata resa nota).

Nei collegi elettorali uninomiali, inoltre, peserà fortemente lo "stretto" rapporto elettori/eletti e il peso dei potentati locali sull'elezione.

Quanto al previsto ballottaggio sarà all'evidenza necessario formare "alleanze" per essere eletti, verosimilmente vi saranno quindi "scambi" di voti fra



un collegio ed un altro, con conseguente (certo pur celato) nuovo rinascere del peso delle correnti.

La previsione della parità di “chance” è blandamente assicurata, oltre che: “per le candidature” e per: “l’alternanza per genere delle quattro preferenze al primo turno” ovvero potendo al: “...secondo turno di votazione ogni elettore potrà ancora esprimere sino a due preferenze, con l’onere, ove l’elettore esprima più di una preferenza, di doverle indicare per candidati di sesso diverso...”, infine: “...In caso di parità di voti, al fine dell’accesso al secondo turno prevale il candidato del genere che risulta meno rappresentato nel singolo collegio, mentre ai fini dell’elezione prevale il candidato che appartiene al genere meno rappresentato a livello nazionale. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più anziano nel ruolo e, ove si registri ancora parità di voti, il candidato più anziano per età.”, criteri questi ultimi su cui occorre ben riflettere, alla luce della conclamata sottorappresentanza delle donne nell’Organo di Autogoverno, il 5% dal suo nascere, ed al contempo per l’attuale presenza maggioritaria delle stesse nella Magistratura italiana, pari al 57%.

I meccanismi introdotti dal disegno di legge risultano dunque, non solo di ‘non facile’ applicazione ma altresì non garantiscono l’elezione di candidate, le quali ben possono restare soccombenti per le ragioni diverse, che operano sul piano socio-culturale e dell’organizzazione sociale. Sarà sempre possibile introdurre candidature di facciata a fronte di nomi noti e roboanti dell’opposto genere. L’assenza di collegi differenti, inoltre, in relazione alle funzioni giudicanti e requirenti lascia poi presagire il più vasto ricorso a candidature di quest’ultima categoria, data la maggiore notorietà che deriva dal clamore mediatico delle inchieste, rimbalzate su stampa, ‘social’ e reti televisive, con conseguente probabile loro maggiore elezione e per lo più di uomini, atteso che le funzioni in cui vi è una minore presenza di magistrato sono proprio quelle requirenti.

Occorre trovare soluzioni diverse, migliori, magari finalmente introducendo quelle ‘azioni positive’ di riequilibrio chieste con chiarezza dall’Europa, necessitando il disegno di legge di maggiori e più chiare previsioni a tutela della persistente sotto-rappresentanza di genere.

4. Conclusioni

In un momento di forti spinte innovative che investono la società nel suo complesso, va responsabilmente perseguito l’obiettivo di rendere democratico il funzionamento delle istituzioni giudiziarie, promuovendo la ‘reale’ partecipazione delle donne magistrato alle scelte di politica giudiziaria.

Non si può più attendere oltre, occorre cambiare dopo l’avvenuta condanna dell’Italia nel giugno 2020 da parte dell’Europa.



Occorre anche nella Magistratura finalmente dare “voce alle donne” e garantire l’effettiva loro presenza, forte, non meramente simbolica, al passo con i tempi e con l’evoluzione dell’ordinamento giuridico.

L’ADMI, assieme a quante e quanti la sostengono, seguirà con attenzione l’iter parlamentare del disegno di legge non mancando di fare ulteriormente sentire la sua voce.

Carla Merino Rando

Allegati:

- 1- Documento A.D.M.I. 7.7.2015 al Presidente della Repubblica “T.U. Dirigenza, in fase di approvazione al Consiglio Superiore della Magistratura”
- 2- Documento A.D.M.I. 18.7.2016 per il Ministro della Giustizia “Riforma del CSM - proposta di modifica del sistema elettorale per la elezione dei componenti togati
- 3- Lettera ADMI 18.7.2018 al Presidente della Repubblica - Elezioni componenti non togati Csm
http://www.donnemagistrato.it/Home/Dettaglio/Associativa/CsmNoDonne/Mozione_Senato%20Donne%20e%20magistratura.pdf
<http://www.donnemagistrato.it/Home/Dettaglio/Associativa/CsmNoDonne/Cpocnf.jpg>
<http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Dichiarazione-delle-consigliere-nazionali-di-parita-in-merito-alla-nomina-dei-componenti-laici-del-csm.aspx>
<http://www.donnemagistrato.it/Home/Dettaglio/Associativa/CsmNoDonne/LETTERA%20COSTITUZIONALISTE%20ITALIANE%20PRESIDENTI%20CAMERE.pdf>
- 4- Camera dei Deputati 4.7.2017 MAGISTRATURA E RAPPRESENTANZA DI GENERE Proposte per un sistema elettorale orientate all’equilibrio tra i sessi <http://webtv.camera.it/evento/11493>
- 5- “EGUAGLIANZA DI GENERE IN MAGISTRATURA”, 2018, Angeli Editore
- 6- Lettera ADMI 18.7.2018 al Presidente della Repubblica - Elezioni componenti non togati Csm
- 7- Università Statale Milano 9.7.2020 - video del seminario *Una nuova legge elettorale per il C.S.M.* <http://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/aggiornamenti-e-archivi/tutte-le-notizie/content/pubblicata-registrazione-video-del-seminario-i-una-nuova-legge-elett>
<https://youtu.be/P6kRqi9q254>